



Deliberazione 10 marzo 2022, n. 35/VAR

La Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

Vista l'iscrizione del Partito 'AZIONE' nel Registro nazionale dei partiti e dei movimenti politici, Parte Prima, disposta con deliberazione del 27 novembre 2019, n. 51/IR

CONSIDERATO

- che, con due note in data 14 gennaio 2022 - prot. n. 2022/0000033/CRP, il partito politico 'Azione' ha trasmesso un nuovo atto statutario recante alcune modifiche al proprio precedente statuto e, in particolare, relativamente a: *a)* la sede; *b)* il simbolo; *c)* l'articolo 13 'Composizione e funzioni del Comitato Direttivo'; *d)* l'articolo 14 'Il Segretario'; *e)* l'articolo 18 'Articolazioni territoriali e tematiche';

- che, con nota dell'8 febbraio 2022 – prot. 2022/000104/CRP, questa Commissione ha formulato alcuni rilievi riguardo alle seguenti questioni: *a)* l'omessa trasmissione del nuovo statuto da parte del legale rappresentante; *b)* la carenza della forma pubblica dell'atto nonché la non conformità allo statuto da ultimo pubblicato, a seguito delle prime modifiche, nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, parte prima, anno 161–Numero 259 del 19 ottobre 2020, per difformità di dati riportati all'articolo 24 'Norma transitoria' dello stesso; *c)* l'incompatibilità dell'iscrizione nel registro a far data dal 2019 e confermata nel 2020 con la gestione dell'attività politica ancora in un persistente regime transitorio, in assenza peraltro di previsioni di ratifica delle modifiche approvate da ultimo da parte dell'organo ordinario competente - l'Assemblea Generale; *d)* la non conformità alla normativa nonché alle linee guida approvate dalla Commissione con deliberazione del 12 febbraio 2018, n. 1 della previsione avente ad oggetto 'la cooptazione' di 6 membri da parte dell'organo 'Comitato Direttivo', potendosi ritenere ammissibile tale sistema di associazione soltanto eccezionalmente in una fase transitoria, ma non in via ordinaria; *e)* l'espunzione, in termini di opportunità, all'articolo 18 dello statuto di ogni riferimento all'autonomia statutaria dei Gruppi territoriali e tematici;



COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E
IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

- che, con nota del 16 febbraio 2022 – prot. 2022/0000133/CRP, il partito politico ha comunicato le proposte di modifiche che intendeva apportare in aderenza alle suddette osservazioni, chiedendo altresì di acquisire un tempestivo parere della Commissione in vista del Congresso, che si doveva tenere il successivo 19 febbraio, in occasione del quale l'Assemblea generale doveva ratificare le modifiche ed approvare il nuovo statuto;

- che le modifiche riguardavano, in particolare: a) l'assicurazione dell'invio dello statuto per il tramite del legale rappresentante, con espunzione di ogni ulteriore imperfezione; b) l'assicurazione del rispetto della forma pubblica dell'atto, nei termini sottolineati dalla Commissione; c) la cessazione del regime transitorio, oggetto di deliberazione nell'imminente Congresso, nonché la deliberazione di ratifica dell'intero statuto, con entrata in vigore della disciplina ordinaria e soppressione dell'articolo 24 'Norma transitoria'; d) la correzione della previsione della cooptazione di sei membri da parte del Comitato Direttivo, attraverso l'introduzione della conferma della stessa, entro sei mesi dalla disposizione, da parte dell'Assemblea Generale – organo deputato all'elezione dei membri del Comitato Direttivo - a pena di decadenza, a garanzia della democraticità dello stesso istituto. Inoltre, è stata comunicata l'introduzione di una ulteriore modifica, non prevista nella versione dell'atto trasmessa con le due note del 14 gennaio u.s., riguardante l'inclusione, nell'elenco dei membri del Comitato Direttivo, anche dei parlamentari, consiglieri regionali, sindaci dei comuni con più di 70.000 abitanti iscritti ad 'Azione', già titolari del diritto di partecipazione all'Assemblea Generale; e) l'espunzione di ogni riferimento all'autonomia statutaria delle articolazioni territoriali e tematiche;

- che, a seguito dell'approvazione di questa Commissione trasmessa con nota del 18 febbraio 2022 – prot. 2022/0000142/CRP, il partito politico ha inviato, con nota del 1° marzo 2022 – prot. 2022/0000170/CRP, lo statuto nella forma di atto pubblico (Reg. Roma 4-24.02.2022 n. 5282 Rep.7047 Racc.3831) recante le su esposte modifiche ed integrazioni con allegato il simbolo, come modificato, nonché conforme, per le parti non modificate, all'atto statutario pubblicato nella menzionata Gazzetta Ufficiale;

- che, in esito all'istruttoria eseguita ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito dalla legge n. 13 del 2014, le modifiche introdotte risultano conformi alle indicazioni dettate dall'art. 3 del citato decreto-legge n. 149 del 2013;



COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E
IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

- che sussistono i presupposti per l'approvazione del nuovo statuto, con effetto di conferma dell'iscrizione del partito nel Registro nazionale dei partiti e dei movimenti politici, Parte Prima

APPROVA

lo statuto del Partito **Azione** e conferma l'iscrizione del Partito nel Registro nazionale.

Dispone, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito dalla legge n. 13 del 2014, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello statuto con le modifiche introdotte.

LA COMMISSIONE

Pres. Amedeo Federici

Presidente

Pres. Sez. Salvatore Cacace

Componente

Cons.. Cosimo D'Arrigo

Componente

Cons. Laura Cafasso

Componente

Cons. Luisa de Petris

Componente